

## DECRETO “MILLEPROROGHE”

Il Consiglio dei Ministri del 24 dicembre scorso ha approvato il decreto legge c.d. “Milleproroghe” (DL 31 dicembre 2014 n. 192) di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2014 e presentato alla Camera per la conversione in legge (Atto C/2803).

Di seguito alcune delle principali proroghe di interesse per le imprese del settore delle costruzioni.

### **PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

#### **Anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore (art.8, co.3)**

Di preminente importanza per i lavori pubblici è la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 8, che, intervenendo sull'art. 26-ter del decreto del “Fare”, proroga fino al 31 dicembre 2015, l'efficacia della norma transitoria che consente il ricorso all'**anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore**, prima previsto fino al 31 dicembre 2014.

La previsione in questione rappresenta un risultato molto positivo, in linea con quanto fortemente auspicato dall'ANCE.

La pesante restrizione del credito bancario, infatti, ed i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della PA, comportano tuttora una grave crisi di liquidità del settore, che sta penalizzando tutta la filiera.

***Con l'occasione, si vuole sottolineare che si tratta di una misura obbligatoria, e quindi dovuta dalle stazioni appaltanti, a prescindere da una espressa previsione negli atti di gara.***

L'obbligatorietà dell'anticipazione è stata peraltro confermata anche dall'A.N.AC., come risulta dalle indicazioni contenute nei recenti Bandi-tipo (cfr. news Ance n. 18426 del 24 novembre 2014), ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi.

Poiché quindi, come risulta da un'indagine condotta dall'ANCE, alcune amministrazioni tendono a ritenere l'anticipazione non dovuta o addirittura non vigente, occorrerà che le imprese che intendano usufruirne formulino apposita istanza alle amministrazioni appaltanti.

#### **Attestazione Soa per il contraente generale**

Viene prevista la proroga al 30 giugno 2015 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), e al 31 dicembre 2015 del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del Regolamento (D.p.r. n. 207/2010), relativi alla

possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

### **Concessionari autostradali (art.8, co.10)**

Sono prorogati alcuni termini previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale, come si ricorderà, ha previsto la possibilità, per i concessionari di tratte autostradali nazionali, di proporre modifiche del rapporto concessorio in essere, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

Tali modifiche devono, però, più in generale essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria.

Pertanto, con il comma 10 dell'articolo 8 del decreto "Milleproroghe" sono prorogati al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 i termini relativi, rispettivamente, alla sottoposizione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei concessionari, delle proposte di modifiche dei rapporti concessori in essere e alla stipulazione degli atti aggiuntivi o delle apposite convenzioni unitarie.

## **PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **Revisione della macchine agricole/operatrici in circolazione (art.8, co. 5)**

Con la modifica dell'articolo 111 del Codice della Strada è stato nuovamente prorogato al 1° gennaio 2016 il termine per la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione.

Si ricorda che l'articolo 34, comma 48, del DL n. 179/2012 (cd. Decreto Crescita) modificando e integrando l'articolo 111 del codice della Strada, ha reso obbligatoria anche per il nostro Paese la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione in base allo stato di vetustà, con precedenza per quelle immatricolate prima dell'1 gennaio 2009.

Ai sensi dell'articolo 114 comma 3 del Codice della strada rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 111 anche le macchine operatrici.

Non sono sottoposte all'obbligo di revisione le macchine agricole ed operatrici prive della targa necessaria per circolare su strada.

La proroga interessa, quindi, a titolo di esempio: macchine per la costruzione o la manutenzione di opere civili o infrastrutture stradali, macchine sgombraneve o spargisabbia, carrelli destinati alla movimentazione di cose.

La norma del DL 192, oltre a posticipare l'obbligatorietà della revisione, sposta al 30 giugno 2015 il termine entro la quale il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di

concerto con quello delle Politiche agricole e forestali - dovrà definire il decreto attuativo contenente le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni nonché i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi di idoneità per le macchine agricole ed operatrici in circolazione.

### **PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI AMBIENTE**

#### **Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg (art.9, co. 1)**

L'art. 9, comma 1 del decreto legge proroga fino al 30 giugno 2015 la possibilità di conferire in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/kg, quali ad esempio le guaine bituminose per impermeabilizzazioni.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 6 comma 1, lett. p) del D.Lgs. 36/2003, al fine di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione ha disposto il divieto di conferirli in discarica a partire dal 31-12-2010, divieto mai entrato in vigore in quanto oggetto di numerose proroghe negli anni (in precedenza decreto legge 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014).

#### **Sanzioni Sistri (art.9, co. 3)**

L'art. 9, comma 3 del decreto legge prevede una rimodulazione del termine del 1° gennaio 2015 per l'applicazione delle sanzioni SISTRI secondo il seguente schema:

- le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo "nei termini previsti" (art. 260 bis, comma 1 e 2) si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015;
- le sanzioni connesse all'operatività del sistema (art. 260 bis, da comma 3 a 9, e 260 ter) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, fino a tale termine continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.

### **PROROGHE DI TERMINI IN MATERIA DI ECONOMIA E FINANZE**

#### **Proroga blocco adeguamento Istat per le locazioni passive (art.10 co.7)**

E' stato prorogato per tutto l'anno 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili dati locazioni alle pubbliche amministrazioni nonché dall'autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. La norma modifica il comma 1 dell'articolo 3 del DL n. 95/2012 che aveva disposto inizialmente che il mancato adeguamento Istat valesse solo per il triennio 2012-2014.